SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI

RELAZIONE SULL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LO STATO DEL QATAR PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, FIRMATO A DOHA IL 17 MARZO 2013.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Signore e Signori Consiglieri,

l'Accordo tra la Repubblica di San Marino e lo Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, che ho il piacere di sottoporre alla ratifica del Consiglio Grande e Generale, è stato approvato con delibera n. 3 del 29 novembre 2011 dal Congresso di Stato, che ne ha autorizzato la firma, avvenuta a Doha il 17 marzo 2013. La competente Commissione consiliare ne ha preso atto nella seduta del 17 maggio 2013.

Il suddetto Accordo costituisce un importante strumento giuridico per rafforzare l'ordinato sviluppo delle relazioni economiche tra San Marino e il Qatar nel contesto di una maggiore cooperazione, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei suoi beneficiari. Tale Accordo rappresenta altresì un ulteriore tassello della rete di accordi stipulati da San Marino che raggiunge così il significativo numero di 18 intese sottoscritte e 3 parafate dalla Repubblica dall'aprile 2009 a tutt'oggi. Si evidenzia che, dei suddetti accordi, 8 sono stati sottoscritti con Paesi dell'Unione Europea.
Tale accordo non si discosta da quelli già conclusi con altri Paesi nel pieno rispetto dei principi sanciti nel modello OCSE e può essere così brevemente illustrato.

Agli Articoli 1 e 2 viene delimitato il campo d'applicazione: i soggetti sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per San Marino sono l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e delle imprese individuali, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte. Per quanto concerne invece il Qatar, le imposte considerate sono le imposte sul reddito.

Gli Articoli da 3 a 5 forniscono le definizioni dei concetti chiave dell'Accordo. Particolarmente importante è l'articolo 4, che tratta della residenza, ai sensi del quale è residente dello Stato del Qatar un individuo che abbia un'abitazione permanente, il proprio centro di interessi vitali, o che soggiorni abitualmente in Qatar, e una società incorporata o avente la sede di effettiva direzione in Qatar. È da considerarsi invece un residente di San Marino ogni persona che, ai sensi della legge di San Marino è ivi passibile d'imposta per via del suo domicilio, residenza, sede di direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tale Articolo prevede inoltre che le persone giuridiche siano considerate residenti solo nello Stato in cui si trova la sede della loro direzione effettiva.

L'Articolo 5 individua nel dettaglio cosa si intenda per "stabile organizzazione", sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, termine comprendente anche la fornitura di servizi.

Gli Articoli da 6 a 9 della Accordo disciplinano l'imposizione dei redditi immobiliari, degli utili delle imprese, di quelli derivanti dalla navigazione marittima ed aerea e dalle imprese associate.

I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato possono essere assoggettati ad imposizione in quest'ultimo Stato (Articolo 6), mentre gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente attraverso una stabile organizzazione ivi situata (Articolo 7).

Se un'impresa opera nel campo del traffico internazionale aereo o marittimo, i suoi utili saranno tassati solamente nel Paese in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa (Articolo 8).

Nel caso di un'impresa associata, l'Articolo 9 prevede delle modalità per determinare i profitti da attribuire alla stessa. Viene precisato che nello stabilire l'imposta su tali profitti, è necessario tenere in debito conto le altre disposizioni dell'Accordo.

Gli articoli 10, 11 e 12 dell'Accordo regolano, rispettivamente, il trattamento dei dividendi, degli interessi e dei canoni.

L'Articolo 10 prevede che i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente possano essere assoggettati ad imposizione solamente in detto altro Stato.

L'Articolo 11 stabilisce che gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili esclusivamente in detto altro Stato.

L'Articolo 12 prevede che i canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente possano essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma nel caso in cui l'effettivo beneficiario dei canoni sia un residente dell'altro Stato contraente l'imposta applicata non potrà eccedere il 5% dell'ammontare lordo dei canoni.

Gli Articoli 13, 14 e 15 dell'Accordo regolano, rispettivamente, il trattamento degli utili di capitale, le professioni indipendenti e il lavoro dipendente, l'articolo 16 contiene disposizioni relative ai compensi e ai gettoni di presenza percepiti dai membri del consiglio di amministrazione o di un analogo organismo di una società residente dell'altro Stato contraente, mentre l'articolo 17 riguarda gli artisti e gli sportivi. Ai sensi dell'Articolo 18, concernente le pensioni e le rendite, le pensioni e le altre remunerazioni e rendite analoghe, pagate ad un residente di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in questo Stato.

L'Articolo 19 regolamenta la tassazione dei funzionari pubblici e stabilisce che i salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagati da uno Stato Contraente a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato sono imponibili soltanto in detto Stato.

Gli Articoli 20 e 21 dell'Accordo regolano la tassazione, rispettivamente, di professori, insegnanti e ricercatori e di studenti, apprendisti e tirocinanti. I redditi che queste figure, residenti di uno Stato contraente, ritraggono dalle loro attività nell'altro Stato contraente sono esenti da tassazione in base ai criteri indicati nei suddetti articoli.

L'Articolo 22 disciplina la tassazione di altre tipologie di reddito non specificate nell'Accordo.

L'Articolo 23 definisce le modalità per evitare le doppie imposizioni, mentre l'Articolo 24 stabilisce il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono essere assoggettati nell'altro Stato a un'imposizione o ad un obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato.
La soluzione per via amichevole di eventuali controversie è prevista all'Articolo 25.

L'Articolo 26 concerne lo scambio di informazioni e ricalca il corrispettivo articolo nel Modello di Accordo OCSE del 2005.

All'Articolo 27 dell'Accordo viene sancito che le disposizioni in questa contenute non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari, mentre l'articolo 28 prevede che i benefici fiscali previsti dall'Accordo non siano applicati ad un residente di uno Stato contraente che ritragga reddito dall'altro Stato Contraente se lo scopo principale o uno degli scopi principali di una persona interessata dalla costituzione o attribuzione di tale elemento di reddito era quello di approfittarsi delle disposizioni del presente Accordo.

Gli Articoli 29 e 30 contengono le disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti dell'Accordo.

In considerazione di quanto illustrato e nella consapevolezza dell'importanza che questo Accordo riveste per lo sviluppo e la crescita del nostro Paese, ho l'onore di chiedere al Consiglio Grande e Generale di voler ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e lo Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, firmato a Doha il 17 marzo 2013, riguardo ai quali il Congresso di Stato ha autorizzato l'avvio per giungere alla ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale, secondo le normative vigenti, con delibera n.3 del 29 novembre 2011.